



### **ART. 16 (Consulta provinciale dei liberi professionisti)**

*E' istituita presso la Camera di Commercio la Consulta provinciale dei liberi professionisti di cui all'art. 10, comma 6, della Legge 580/1993 e s.m.i..*

*Fanno parte della Consulta i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni appartenenti ai settori:*

- *Comunicazione;*
- *Marketing;*
- *Formazione;*
- *Assistenza legale;*
- *Assistenza contabile, fiscale e gestionale;*
- *Consulenza strategica e finanziaria;*
- *Ricerca e sviluppo;*
- *Internazionalizzazione.*

*Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate dalla Giunta Camerale a seguito di avviso pubblicato all'Albo telematico camerale e sul sito internet istituzionale dell'Ente, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.*

*La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.*

*La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.*

*La Consulta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.*

*Le modalità di funzionamento, organizzazione e i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio Camerale.*

*La nomina a consigliere camerale del rappresentante della Consulta avviene secondo la normativa vigente.*